

1. LE MASSIME

(i) Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

(ii) In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla L. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perchè divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con quella eventuale dell'organo (il Mise) chiamato a esercitare l'attività di vigilanza.

(iii) Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell'art. 208 stessa Legge, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla L. Fall., art. 208; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciarmente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2055 c.c.;

Artt. 1292 ss. c.c.;

L. n. 1966/1939

3. SVILUPPO ARGOMENTATIVO DELLA DECISIONE

- 1) L'arresto delle Sezioni Unite in commento offre l'opportunità di ribadire la reale conformazione delle obbligazioni solidali, segnatamente nel settore dell'illecito aquiliano. Com'è noto, le obbligazioni solidali, designanti un particolare modo di attuazione delle obbligazioni soggettivamente complesse, si fondano sui seguenti presupposti: a) la pluralità di debitori e/o di creditori; b) l'idem debitum, ossia la medesimezza della prestazione dovuta per intero dai singoli condebitori e/o pretendibile per intero dai singoli concreditori; c) l'eadem causa obligandi, cioè l'identità della fonte, l'atto o il fatto, da cui originano le obbligazioni avvinte dal legame di solidarietà (ed è questo il tema interessato dalle SS.UU. in commento); d) la parità di grado tra i condebitori, la quale impone che il creditore deve essere libero di poter scegliere a quale, tra loro, chiedere l'adempimento, di talché non sarebbero autenticamente solidali le obbligazioni c.d. sussidiarie (invero, la tesi maggioritaria è incline a ritenere che anche le obbligazioni sussidiarie godano di una solidarietà attenuata, quantomeno nel caso del beneficium ordinis; si discute, invece, rispetto alla natura solidale dell'obbligazione sussidiaria con beneficium excussionis).
- 2) La questione sottoposta alle Sezioni Unite concerne l'ambito applicativo dell'art. 2055 c.c., norma che fonda la solidarietà nel campo dei fatti illeciti. In particolare, ci si chiede se l'art. 2055 c.c. postuli la medesimezza dei titoli di responsabilità con cui i danneggianti siano chiamati a rispondere, o quantomeno la comune natura extracontrattuale di questi titoli, ovvero se, al contrario, la solidarietà indicata nell'art. 2055 c.c. possa operare anche in caso di divergenza della natura giuridica dei titoli di responsabilità, come nel caso in cui un danneggiante sia chiamato a rispondere in via aquiliana e l'altro in via contrattuale. E', appunto, il caso del concorso di responsabilità, nei riguardi di un investitore privato che ha conferito capitali in amministrazioni in una società fiduciaria, di quelle regolate dalla l. n. 1966/1939, della società stessa poi fallita, a motivo del suo inadempimento, e del MISE, per il proprio fatto illecito costituito dall'omessa vigilanza sulla società fiduciaria. In buona sostanza, il quesito rimanda alla domanda più generale relativa alla necessità che, a fondamento di una obbligazione solidale, vi sia un'unica fonte (come ritengono, invero, alcune tesi dottrinarie tradizionali c.d. strutturaliste, le quali considerano l'obbligazione solidale una forma di comunione sul medesimo diritto di credito), oppure se si possa avere solidarietà anche al cospetto di più obbligazioni, promananti da fonti diverse, ma legate dall'idem debitum e dall'interesse sostanziale comune del creditore alla prestazione. Quest'ultima impostazione, fatta propria dalla giurisprudenza e dalla dottrina più recente, è di tipo funzionalista, perché tende a giustificare la solidarietà non già sulla base di elementi formali di struttura dell'obbligazione (ad es. il titolo da cui origina), bensì su dati assiologici, come il comune interesse del creditore, che può essere soddisfatto dall'esecuzione per intero e da parte di un solo condebitore della prestazione dovuta da più condebitori, anche sulla base di titoli differenti. In questa prospettiva, dunque, il legame della solidarietà è cementato dall'interesse creditorio, il quale da solo giustifica l'applicazione dello statuto dell'obbligazione solidale; di contro, l'identità del titolo da cui sorgono le obbligazioni avvinte dalla solidarietà potrebbe, al più, rendersi necessaria per l'operatività della presunzione di solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c. (è la nota tesi di BIANCA).

- 3) Il MISE, convenuto in giudizio, si difende sostenendo che l'art. 2055 c.c. postula l'identità del fatto illecito o, quantomeno, che le obbligazioni legate dal regime della solidarietà siano tutte di natura extracontrattuale. In altri termini, l'art. 2055 c.c. dovrebbe essere applicato o quando il fatto illecito è realizzato in concorso da più soggetti, ovvero quando, pur essendovi condotte lesive autonome di ciascun danneggiante, esse concorrono a realizzare il medesimo danno-evento e siano tutte addebitabili a titolo di responsabilità aquiliana a ciascuno dei danneggianti. A sostegno di questa tesi deporrebbero i seguenti argomenti: **a)** l'inciso "fatto dannoso" contenuto nell'art. 2055 c.c. è, in realtà, un riferimento al "fatto illecito" menzionato nell'art. 2043 c.c. in quanto fatto che cagiona un danno (e, giova osservarlo, benché l'inadempimento sia indubbiamente un fatto illecito, la dizione utilizzata dall'art. 1218 non utilizza mai l'espressione "fatto dannoso" o "fatto illecito"); **b)** tale fatto dannoso deve essere imputabile a ciascun danneggiante, giusto il disposto dell'art. 2055 c.c.; senonché, l'imputazione di un fatto attiene all'ascrizione di una responsabilità, ed è in sé cosa ben diversa dalla ricostruzione del rapporto eziologico tra un fatto illecito ed un evento, che è considerato dalla giurisprudenza maggioritaria il fondamento dell'art. 2055. In questo caso, fatto dannoso imputabile è formula analoga a "fatto illecito colposo o doloso", in ossequio al disposto dell'art. 2043 c.c.; **c)** l'art. 2055 c.c. è collocato nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, sicché non si giustificerebbe un concorso anomalo di titoli di responsabilità, contrattuali ed extracontrattuali e, del resto, è una norma eccezionale, e dunque di stretta interpretazione, perché estende la solidarietà oltre l'ambito tracciato dall'art. 1294 c.c.; **d)** il presupposto della solidarietà è la medesimezza della prestazione, anche se intesa con la flessibilità consentita dall'art. 1293 c.c.; tuttavia, nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, le prestazioni dovute rispettivamente dal MISE e dalla società fiduciaria sono diverse, quantomeno per importo; **e)** le prestazioni del MISE e della società fiduciaria attengono ad interessi diversi del creditore investitore: rispettivamente, si tratta dell'interesse negativo a non stipulare mandati fiduciari infruttuosi con società fiduciarie non adeguatamente controllate e di quello positivo all'esatto adempimento di un mandato fiduciario già stipulato con la società fiduciaria poi decotta.
- 4) Nondimeno, le Sezioni Unite confermano l'impostazione maggioritaria in giurisprudenza ed affermano che l'art. 2055 c.c. è compatibile con la diversità di titoli di responsabilità posti alla base della solidarietà, sicché le obbligazioni risarcitorie (e per un certo orientamento, anche quelle restitutorie) possono fondarsi su titoli diversi, anche se soggetti ad un regime differente, ad esempio una può attenersi alla responsabilità ex art. 1218 c.c., l'altra a quella ex art. 2043 c.c. (ma, per la verità, potrebbe anche trattarsi di fondamenti differenti che si sviluppano nel solo contesto della responsabilità aquiliana, ad esempio una obbligazione rileva ex art. 2043 c.c., l'altra ex art. 2051 c.c.). A sostegno di questa tesi depongono i seguenti argomenti: **a1)** l'art. 1292 c.c. fonda l'obbligazione solidale non sull'identità del titolo, ma sull'identità della prestazione, nel senso che questa sottende il soddisfacimento dello stesso interesse del creditore. Quindi, il riferimento al "fatto dannoso" è semplicemente un'allusione al danno-evento, cioè a quella lesione dell'interesse del danneggiato-creditore che rappresenta l'elemento di unificazione delle differenti obbligazioni risarcitorie gravanti sui singoli danneggianti; a nulla rileva, quindi, che la condotta che concorre a cagionare questo danno-evento, sia essa un inadempimento o un fatto illecito ex art. 2043 c.c. **b1)** l'art. 2055 si riferisce solo in senso atecnico all'imputazione del fatto dannoso (id est, del medesimo danno-evento) a ciascun danneggiante, non volendo alludere al dolo o alla colpa, ma alla sola riferibilità eziologica del danno-evento alle condotte dei danneggianti. Anzi, le Sezioni Unite enfatizzano questo riferimento alla riconducibilità causale del fatto dannoso a ciascun danneggiante affermando che l'art. 2055 c.c. è applicazione dell'art. 41 c.p., cioè è la traduzione, nel diritto civile, della teoria della *condicio sine qua non*; non conta a che titolo risponde ciascun danneggiante, ma soltanto il fatto che egli abbia concorso, in modo efficiente, a cagionare il medesimo evento di danno; **c1)** l'art. 2055 c.c. non è una

norma eccezionale, ma anzi una norma di richiamo del regime della solidarietà, regolato per esteso solo nel libro delle obbligazioni; **d1**) l'identità della prestazione non è intaccata da una fattispecie come quella sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite, in quanto l'art. 1293 c.c. deve essere inteso in senso ampio ed in chiave funzionalistica, cioè bisogna guardare all'interesse del creditore. Se due condebitori devono prestazioni diverse, per qualità o quantità, ma recanti ambedue, eseguite isolatamente, lo stesso grado di soddisfazione allo stesso interesse del creditore, la solidarietà può operare. Per vero, residuano molti dubbi sulla possibilità che più obbligazioni possano essere avvinte dalla solidarietà se hanno ad oggetto prestazioni qualitativamente diverse (es. Tizio deve trasferire un bene e Caio deve invece fornire un servizio), mentre si è inclini ad ammettere la solidarietà quando le prestazioni divergono solo per quantità (es. fideiussione solo per una parte del debito); **e1**) a ben vedere, l'interesse dell'investitore danneggiato non è, in questo caso, diverso, a seconda che ci si riferisca al MISE ovvero alla società fiduciaria. In entrambi i casi il danno-evento è lo stesso, cioè la lesione dell'interesse ad un fruttuoso risparmio, il danno c.d. da risparmio tradito. Il riferimento all'interesse positivo ovvero a quello negativo rappresentano solo sintesi verbali per circoscrivere la misura del danno. In altri termini, queste ultime due perifrasi attengono alla quantificazione dei danni-conseguenza richiedibili in giudizio, ma ciò non toglie che l'interesse leso lamentato dal privato sia lo stesso.

Del resto, l'affermazione della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., anche nei casi in cui le obbligazioni risarcitorie soggiacciono a regimi differenziati, è in linea con la ratio di questa norma, che è volta a favorire le ragioni del creditore danneggiato, non solo concedendo a quest'ultimo più patrimoni da aggredire, ma anche esonerandolo dall'individuazione delle singole poste di danno riferibili alla condotta di ciascun danneggiante (ammesso che una tale distinzione sia consentita dal caso concreto).

- 5) A questo punto, è possibile risolvere la questione ulteriore sottoposta alle SS.UU., in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria anche nei riguardi del MISE. La Suprema Corte, affermata la solidarietà ex art. 2055 c.c. tra le obbligazioni risarcitorie del MISE e della società fiduciaria, propende per la soluzione favorevole, a mente dell'art. 1310 co. 1. In disparte la questione sollevata dal MISE circa l'incompatibilità del regime della solidarietà con l'estensione di un effetto sospensivo della prescrizione a discapito di un soggetto che non è destinatario dell'atto sospensivo (la quale questione è irrilevante per il caso di specie, in cui si applica l'art. 1310 co. 1), residua una doverosa precisazione rispetto alla natura dell'obbligazione di cui il privato chiede l'adempimento, insinuandosi al passivo nella l.c.a. il MISE ipotizza che questa obbligazione, che afferisce alla restituzione del capitale investito e conferito in amministrazione alla società fiduciaria, possa avere natura restitutoria in senso stretto, ovvero possa trattarsi dell'adempimento della prestazione dedotta nel contratto di mandato fiduciario senza rappresentanza stipulato con la società. Questa ipotesi, secondo il MISE, potrebbe comunque escludere l'operatività dell'art. 2055 c.c., in quanto non darebbe luogo a solidarietà il concorso di obbligazioni che non abbiano, quantomeno, tutte natura risarcitoria. Sul punto le SS.UU. non si soffermano in generale, dando atto che, in effetti, un certo indirizzo pretorio esclude la solidarietà tra una obbligazione risarcitoria ed una obbligazione restitutoria. Tuttavia, la Suprema Corte affronta la questione rapportandola al caso sottoposto al suo giudizio. Ebbene, le Sezioni Unite sanciscono che l'obbligazione dedotta nella procedura liquidatoria abbia, e non può non avere, anch'essa natura risarcitoria. Questa conclusione si basa su due elementi: a) il contratto di mandato fiduciario stipulato tra l'investitore e la società fiduciaria corrisponde alla figura della fiducia germanistica, eccezionalmente ammessa nel nostro ordinamento dalla legge 1966/1939. Pertanto, la titolarità della proprietà delle somme investite non transita nella sfera giuridica della società fiduciaria, ma resta nel patrimonio dell'investitore. Di contro, la società

fiduciaria acquista solo un potere di disporre delle somme da investire di proprietà del mandante; b) la procedura di liquidazione coatta ha una conformazione particolare. Per quanto di interesse, oltre ad esserci delle regole ad hoc per quanto riguarda l'ammissione al passivo dei crediti per cui viene avanzata domanda dai creditori della società, giova considerare che i contratti stipulati dall'impresa decotta ed ancora pendenti al tempo del fallimento restano sospesi, in attesa dell'intervento dell'organo amministrativo titolare del procedimento liquidatorio. Difatti, tale organo amministrativo potrà scegliere se conviene subentrare nei diritti e negli obblighi del contratto, ovvero se sia preferibile recedere dal contratto. Questo regime conosce la sola eccezione dei contratti ad effetti reali, nei quali l'effetto traslativo del diritto si è già verificato e non sarebbe ragionevole che la parte che ha già perduto il proprio diritto sia costretta ad attendere le scelte del liquidatore. Però, come visto nel punto sub a), nel mandato fiduciario stipulato con le società fiduciarie non si verifica alcun effetto traslativo. Pertanto, in attesa della decisione dell'organo amministrativo, il mandato fiduciario entra in una fase di quiescenza e non può esserne richiesto l'adempimento, né può essere altrimenti risolto per inadempimento. Ne consegue che la pretesa accampata dall'investitore con l'intervento nella l.c.a. non può attagliarsi all'adempimento del contratto, né può avere natura restitutoria in senso stretto, essendo ancora valido ed efficace il contratto di mandato fiduciario.

Dott. Angelo D'Onofrio